



COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

UFFICIO – SEGRETERIA

SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI)

C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n. 0445/805080

e-mail segreteria@comune.cogollodelcengio.vi.it

STATUTO

**Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 43 del 23 luglio 2001
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 17 del 04.07.2013**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Cogollo del Cengio è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune:
 - ha autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dal D.Lgs 18.08.00 n. 267;
 - autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, e autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Cogollo del Cengio nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Vicenza, con la Comunità Montana e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati. Nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, il Comune rappresenta la Comunità di Cogollo del Cengio nei confronti della comunità internazionale.

ART. 2 Funzioni e Finalità

1. Il Comune di Cogollo del Cengio è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione, nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo i principi della legge e del presente Statuto;
2. Per l'esercizio di funzioni proprie e delegate a livello locale ed in ambiti territoriali sovracomunali, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia e Comunità Montane;
3. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune di Cogollo del Cengio promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
5. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali, sindacali ed economiche dell'attività amministrativa.
6. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale in conformità a quanto sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana all'art.11 e dalla Regione Veneto nella legge regionale 30.03.1988, n.18;
 - c) sviluppo dei rapporti internazionali con altri enti locali attraverso la costituzione di gemellaggi;
 - d) promozione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti con riguardo ai principi di cui alla L. 8.03.1994 n. 203 e al D.Lgs 25.07.98 n. 286

- e) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- f) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- g) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- h) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- i) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 3 Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune è costituito da agglomerati storicamente riconosciuti dalla comunità;
2. Il territorio del Comune si estende per Km² 36,24 confinante con i comuni di Roana, Caltrano, Velo d'Astico, Piovene, Valdastico e Arsiero;
3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel centro che è il capoluogo;
4. Le adunanze degli organi collettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede;
5. La modifica della denominazione degli agglomerati Schiri, Casale, Rutello, Piangrande, Ponte Pilo, Grumoventaro, Cogollo Centro (Capoluogo, Mosson, Follon) e della sede comunale, può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare. All'interno del territorio comunale non è consentito l'insediamento di centrali nucleari, né lo stazionamento o il transito di ordigni nucleari o scorie radioattive.

ART. 4 Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cogollo del Cengio e con lo stemma e gonfalone storicamente in uso. Lo Stemma raffigura: cumulo di pietre di colore argentato su scudo rosso, sormontato da corona argentea, contornato da foglie di quercia e alloro in campo blu.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il gonfalone comunale.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. Il Consiglio Comunale può conferire con solennità la cittadinanza onoraria a persone che abbiano operato nell'interesse della collettività.

ART. 5 Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti e stabilisce le modalità di affissione degli stessi garantendo l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

ART. 6 Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le propria finalità attraverso gli strumenti della programmazione della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Prima di assumere o di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione quali convenzioni, consorzi, accordi di programma, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata.
3. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, con l'A.S.L. n.4 ed enti pubblici e privati, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 05.02.1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante accordi di programma di cui all'art. 34 D.Lgs 267/00 dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e potenziamento dei servizi stessi.
4. I rapporti con gli altri Comuni , con le Comunità Montane , con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
5. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità Montana.
6. Il Comune garantisce inoltre l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico amministrativa, economica e sociale della comunità, con particolare riferimento agli agglomerati – dei quali si riconosce specificità e la peculiare identità da tutelare – e ai quartieri, ove organizzati.

ART. 7 Accesso alle cariche elettive

1. Il Comune di Cogollo del Cengio garantisce che nelle liste di candidati, da presentarsi in occasione dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, è assicurata in rappresentanza di entrambi i sessi;
2. La rappresentanza di entrambi i sessi è assicurata anche nelle commissioni di concorso e, ove possibile, negli organi di amministrazione e di controllo nelle società partecipate dal Comune, nonché negli organi collegiali del Comune e negli Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune;

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

ART. 8 Organi Politici

Sono organi di governo del Comune, il Consiglio, la Giunta e il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 9 Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è organo collegiale di indirizzo e controllo politico amministrativo eletto contestualmente all'elezione del Sindaco, secondo le disposizioni di legge, e gode di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. E' composto dal Sindaco e da 16 membri e dura in carica per un periodo di cinque anni dall'atto della proclamazione.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
5. L'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla Legge.

ART. 10 Attività del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati che definisce le modalità di convocazione del Consiglio, le modalità di presentazione e discussione delle proposte, il numero di consiglieri necessari per la validità delle sedute (che non dovrà essere inferiore ad almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, anche in seconda convocazione, senza computare a tal fine il Sindaco) modalità di convocazione e presidenza della prima seduta, criterio per definire lo status di consigliere anziano.
2. Il Consiglio Comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione, assicurando adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri e ai gruppi consiliari sugli argomenti da trattare .
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, senza computare a tal fine il Sindaco, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nella competenza del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo eccezioni previste dal regolamento.
5. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni, la formazione e la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.

ART. 11 Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Sino all'elezione del Presidente del Consiglio tale seduta è presieduta e convocata dal Sindaco salvo quanto disposto dal regolamento di cui all'art.10 comma 1 .
2. Nella prima seduta il Consiglio Comunale prende atto dei risultati elettorali, procedendo alla convalida degli eletti, riceve il giuramento del Sindaco e la sua comunicazione circa la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco; e ad ogni altro adempimento indicato all'art.41 D.Lgs 269/00.

ART. 12 Funzionamento del Consiglio

Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento, nel quadro dei seguenti principi:

Le sessioni consiliari sono:

- 1) ordinarie se riguardano:
 - l'approvazione delle linee programmatiche del mandato;
 - l'approvazione del bilancio pluriennale e della relazione previsionale programmatica;
 - l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 D.Lgs n.269/00
- 2) straordinarie , in tutti gli altri casi;
- 3) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile;

ART. 13 Convocazione e sedute del Consiglio

Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. Le sedute del Consiglio sono regolate dai seguenti principi:

- a) Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.
- b) Pubblicità, di norma, delle sedute, tranne eccezioni previste dal regolamento;
- c) Votazione palese, salvo i casi concernenti persone, disciplinati dal regolamento;
- d) Voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti per l'approvazione delle deliberazioni, salvo che siano richieste dalla legge o dallo statuto maggioranze qualificate;
- e) Computo tra i presenti e non tra i votanti, degli astenuti volontari;
- f) Computo delle schede bianche o nulle, nelle votazioni segrete, al fine del numero dei consiglieri votanti;
- g) Votazione separata per i gruppi di maggioranza e minoranza, limitata ai candidati espressione dei rispettivi gruppi, ancorché sia prescritta la rappresentanza necessaria delle opposizioni negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o soggetti a vigilanza del Comune, nonché nell'ambito delle commissioni, anche a carattere consultivo previste dalla legge, dallo statuto o da regolamenti;

ART. 14 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo al quale spettano esclusivamente le attribuzioni e le competenze indicate all'art. 42 D.Lgs 267/00, nonché quelle indicate dalle leggi statali e regionali e tutte quelle specificate nel regolamento.
2. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

ART. 15 Linee programmatiche

1. Entro 120 giorni dalla data del suo insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza assoluta.
4. Con cadenza almeno annuale, nella seduta convocata per l'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e della Giunta. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso del mandato, con adeguamenti strutturali e modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito comunale.
5. Al termine del mandato il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 16 Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri;
2. I consiglieri comunali percepiscono un gettone di presenza per il tempo effettivamente utilizzato per l'espletamento del mandato, fermo restando che l'ammontare mensile del compenso non può superare in nessun caso l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il sindaco. Tale gettone può essere trasformato a richiesta dell'interessato in indennità di funzione secondo quanto previsto dal regolamento, purché ciò comporti pari o minori oneri finanziari per il Comune ;
3. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento. Ai gruppi consiliari è assicurata, per l'esercizio delle loro funzioni, la disponibilità di strutture, spazi e supporti tecnici.
4. Nel caso di mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, la decadenza si determina per l'assenza a tre sedute consiliari consecutive, salvo che sia stata giustificata l'impossibilità a parteciparvi. Il Sindaco d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, contesta la circostanza al consigliere comunicando l'avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell'art.7 L. 7.08.90 n.241, il quale può formulare osservazioni, far valere ogni ragione giustificativa e fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio del procedimento. Entro i quindici giorni successivi il consiglio delibera, e ove ritenga sussistente la causa contestata, lo dichiara decaduto. La deliberazione è depositata nella segreteria e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.

ART. 17 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali. Tali commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale, salvaguardando comunque la rappresentanza dei gruppi di minoranza. La Presidenza delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. La commissione per l'aggiornamento e il riesame dello Statuto e dei Regolamenti comunali è obbligatoria e permanente.

ART. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio nonché diritto di presentare mozioni; hanno altresì diritto di convocazione del Consiglio con le modalità indicate nel presente statuto e nel regolamento.
3. Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo i Consiglieri hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Inoltre essi hanno diritto ad ottenere da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo.
4. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Devono tenere un comportamento corretto ed efficace conformemente ai principi di imparzialità, di buona amministrazione, della distinzione dei ruoli tra politica e gestione.
5. Nei casi indicati all'art. 78 D.Lgs 267/00 hanno l'obbligo di astensione.
6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 19 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, ciascun gruppo è costituito dai consiglieri eletti nella medesima lista e il Capogruppo è rappresentato, per il gruppo consiliare di maggioranza, dal Consigliere - non appartenente alla Giunta - che ha riportato il maggior numero di preferenze e a parità di preferenze dal più anziano di età, e per i gruppi consiliari di minoranza dai consiglieri - non appartenenti alla Giunta - che nelle rispettive liste erano candidati alla carica di Sindaco nelle elezioni comunali.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinati da regolamento del Consiglio Comunale.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia al regolamento del Consiglio Comunale.
4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali di fornire adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.

CAPO II

IL SINDACO

ART. 20 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco ha la responsabilità complessiva della funzione di direzione politica dell'Ente, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore - se nominato - e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione, ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale.

ART. 21 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. In particolare il Sindaco:
 - a) nomina e revoca gli Assessori;
 - b) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - c) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - d) convoca i comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.
 - e) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;
 - g) nomina e revoca il Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge;
 - h) conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa delibera della Giunta comunale, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
 - i) nomina e revoca i responsabili dei servizi, nell'ambito delle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le modalità e i criteri stabiliti all'art.109, comma 2, D.Lgs 267/00, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
 - j) nomina e revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale, funzionari dell'area direttiva e per alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica;

- k) conferisce, previa deliberazione della Giunta Comunale, incarichi per collaborazioni esterne a tempo determinato;
- l) autorizza il Segretario Comunale ed i dipendenti all'esercizio di incarichi provenienti da altre amministrazioni o da società o persone fisiche;
- m) nomina il nucleo di valutazione;
- n) promuove e resiste alle liti, previa autorizzazione della Giunta Comunale.

ART. 22 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:
 - a) ha facoltà di disporre l'acquisizione presso tutti gli uffici e servizi di informazioni e di atti, anche riservati;
 - b) dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali cui l'ente aderisce, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale;
 - c) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, enti e società dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e coerentemente con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del Comune.

ART. 23 Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco, nelle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti da iscrivere agli ordini del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. In caso di impedimento del Sindaco o degli Assessori titolati ad assumere la presidenza del Consiglio, quest'ultima è assunta dal Consigliere anziano ;
 - b) provvede alla convocazione del Consiglio Comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi e dal regolamento;
 - d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
 - f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

ART. 24 Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, inoltre:

- a) adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- b) in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla lettera a);
- c) adotta atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

ART. 25 Vice Sindaco

Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento o sospensione di quest'ultimo.

ART. 26 Deleghe del Sindaco agli Assessori quale capo dell'Amministrazione.

1. Il Sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe solamente agli assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.
2. Agli Assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
3. Il Sindaco può inoltre incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta.
4. Gli Assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al Sindaco.

ART. 27 Deleghe del Sindaco quale Ufficiale di Governo

Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

ART. 28 Comunicazione ed efficacia delle deleghe

1. Le deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli Assessori sono comunicate al Consiglio.
2. Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

ART. 29 Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 30 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, di cui una, espressione delle minoranze, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di specifica competenza, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 31 Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza.
2. La Giunta definisce gli obiettivi ed i programmi da realizzare, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali del Consiglio, e ne verifica il raggiungimento.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività.

ART. 32 Composizione della Giunta

1. E' composta dal Sindaco che la presiede e da un minimo di quattro ad un massimo di sei assessori.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo, la decadenza sono disciplinati dalla legge.
3. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. L'eventuale nomina è nulla. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e, comunque, nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori.
6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
7. Il Sindaco può inoltre, durante il mandato, aumentare il numero degli assessori inizialmente determinato, procedendo alle conseguenti nuove nomine, nel rispetto del limite massimo di cui al primo comma.

8. Ciascun Assessore può essere incaricato dal Sindaco della cura di specifici settori di attività. Gli Assessori non adottano atti con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del Sindaco ad essi espressamente delegate.
9. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate al Sindaco, che provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni singole sono irrevocabili ed hanno effetto dalla loro presentazione.
10. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari, e/o dimissionati.
11. Ad ogni effetto previsto dallo Statuto è Assessore anziano il più anziano di età.

ART. 33 Assessori esterni

1. Possono essere nominati Assessori, oltreché i Consiglieri Comunali, anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consiglieri.
2. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
3. Gli Assessori esterni non sono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta e non possono assumere la Presidenza del Consiglio Comunale in sostituzione o su delega del Sindaco.

ART. 34 Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale, o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 35 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e il funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Sindaco.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Sono applicabili i criteri previsti per il funzionamento del Consiglio Comunale alle lettere c); e); f) del precedente articolo 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 36 Astensione obbligatoria

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
3. Il Sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge, dei parenti ed affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica a provvedimenti di carattere generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.
4. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione dei pareri da esprimere sugli atti deliberativi e dagli atti di gestione di propria competenza
5. L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale. In tal caso il Consiglio sceglie uno dei suoi membri cui affidare le funzioni di Segretario verbalizzante.

ART. 37 Assistenza e verbalizzazione

1. Alle sedute degli organi collegiali partecipa il Segretario Comunale, o se impedito o assente, colui che è abilitato a sostituirlo, il quale redige il processo verbale di ciascuna deliberazione e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli Assessori e dai Consiglieri, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il Segretario comunale ed il Vice Segretario, ove esista, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula. Le funzioni di verbalizzazione ed assistenza sono svolte, per il caso specifico da un Consigliere o Assessore designato dal Presidente.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale o da chi lo ha sostituito.

ART. 38 Responsabilità

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto dell'autonomia gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi.
2. Per gli amministratori del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

ART. 39 Organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio-assistenziale, sportivo, turistico, ambientale, economico e culturale.
2. Può promuovere in particolare la formazione della consulta delle associazioni del Comune ovvero delegare i compiti di coordinamento della stessa alla Pro Loco.
3. Gli organismi di partecipazione possono avanzare proposte ed essere consultati dal Comune nei settori sopra indicati.
4. Il regolamento definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione.

ART. 40 Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative e del volontariato attraverso:
 - l'acquisizione di pareri e proposte per la soluzione di problemi interessanti i singoli campi di attività;
 - l'accesso agevolato alle strutture e ai servizi comunali e agli atti amministrativi;
 - forme di consultazione su singole materie con le associazioni interessate mediante assemblee, questionari ed il coinvolgimento di organismi di partecipazione od in commissioni comunali;
 - possibilità di presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti fondamentali dell'attività amministrativa.
2. Sono considerati di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del turismo, del tempo libero e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
3. Nei confronti degli organismi associativi di cui al comma 2, il Comune può intervenire con sostegno finanziario mettendo a disposizione locali a titolo gratuito.
4. Il Comune può stipulare con tali organismi associativi operanti nei settori sopra citati, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.
5. il Consiglio Comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro, siano iscritte in un Albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta
6. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio, il quale dovrà verificare periodicamente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo previste dal regolamento di cui al comma precedente.

ART. 41 Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie:

politica ambientale, sport, tempo libero, rapporti con l'associazionismo, scuola, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con istituzioni preposte alla salvaguardia dei diritti dei ragazzi.

ART. 42 Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Regolamento Comunale, e dalle leggi previste in materia:

- a) l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
- b) saranno comunque ammesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati.

Tali audizioni possono essere promosse dall'Amministrazione Comunale o richieste dai soggetti indicati nella precedente lettera b).

ART. 43 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di Enti, ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune .
2. Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, delle concessioni edilizie e di tutti gli atti e avvisi che, per disposizione di legge, del presente Statuto, e di regolamenti generali o comunali devono essere portati a conoscenza della collettività.
3. Apposite bacheche saranno allestite in vari punti del territorio comunale per la pubblicazione degli atti o fatti di maggior rilievo per la popolazione.
4. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario contenente un rapporto dell'attività amministrativa svolta.

ART. 44 Diritto di accesso e di informazione

Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli Enti e Aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

CAPO II

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

ART. 45 Strumenti di partecipazione

1. I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso:

- a) istanze, petizioni e proposte;
- b) consultazioni popolari e referendum ;
- c) organismi di partecipazione popolare;
- d) libere forme associative locali.

ART. 46 Istanze petizioni e proposte

I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Comune:

- istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi;
- petizioni intese come una manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi;
- proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.

Le istanze, petizioni o proposte illustrano il contenuto e le finalità delle stesse, devono essere sottoscritte e presentate al protocollo del Comune, che, senza spese, ne rilascia ricevuta.

ART. 47 Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi competenti secondo le modalità indicate da apposito regolamento.
2. Entro trenta giorni sono comunicati ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.

ART. 48 Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione di un provvedimento amministrativo di carattere generale, di competenza del Consiglio Comunale, si esercita mediante la presentazione di proposte redatte in uno schema di deliberazione.
2. La proposta di iniziativa sottoscritta da almeno il 30% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) bilancio di previsione
 - b) tributi o tariffe
 - c) espropriazione per pubblica utilità
 - d) designazioni e nomine
 - e) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

La procedura per l'approvazione della proposta di iniziativa è disciplinata da apposito regolamento.

CAPO III

CONSULTAZIONI POPOLARI

ART. 49 Consultazione della popolazione

1. Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, dispongono, nella materia di rispettiva competenza, la consultazione della popolazione o di particolari settori della stessa. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:
 - a) convocazione di assemblee;
 - b) formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione;

ART. 50 Divieto di consultazione

1. Le consultazioni di cui al precedente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali .
2. A tal fine il periodo di interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.
3. Il regolamento disciplina le modalità per attuare la consultazione della popolazione nelle forme previste dal presente Statuto, per rendere noto l'esito alla cittadinanza e per l'adozione delle decisioni conseguenti da parte degli organi comunali.

ART. 51 Referendum comunali

1. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta, o un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali, possono chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di piano regolatore generale e di strumenti urbanistici, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e nell'ipotesi che sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure per le verifiche di ammissibilità, di validità e di proclamazione del risultato, le modalità di raccolta delle firme e di svolgimento delle consultazioni. Tali modalità dovranno ispirarsi a principi di economicità e semplicità.
6. Nel caso in cui abbia partecipato alla consultazione almeno la metà più uno degli aventi diritto e la proposta sottoposta a referendum sia stata approvata, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
7. Nel caso in cui abbia partecipato alla consultazione almeno un terzo più uno degli aventi diritto, il Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati, prende comunque atto del risultato della consultazione referendaria e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 52 Difensore civico

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione Comunale è esercitato dal Difensore Civico, che ne regola l'elezione e l'attività. L'istituzione del Difensore Civico è facoltà dell'Amministrazione.
2. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto, ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.
4. E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
5. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.
6. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore in un comune della provincia, avere titolo di studio almeno di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Al fine della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere Comunale.
7. Il Consiglio Comunale può revocare il Difensore Civico, per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.
8. Il regolamento stabilisce le norme di funzionamento dell'ufficio di Difensore Civico.

ART. 53 Difensore Civico intercomunale

La figura del difensore civico può essere istituita a livello intercomunale con altri Comuni. In tal caso tra i Comuni interessati verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno definite le modalità di nomina, la durata in carica del difensore civico, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio. Nel caso di istituzione del difensore civico intercomunale non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 20, né il requisito di cittadino elettore contenuto nel comma 6 del medesimo articolo.

CAPO V

AZIONE POPOLARE

ART. 54 Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta comunale, a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal giudice, provvede alla costituzione del Comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO IV

CAPO I

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 55 Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio del servizio alla collettività e della tempestiva ed esauriente risposta alle sue necessità, assumendo come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, della economicità di gestione, nel rispetto della massima trasparenza e della più diffusa informazione, secondo i principi di responsabilità, professionalità, efficienza, semplificazione del procedimento amministrativo e rispetto dell'utente.
2. Il Comune assume altresì come principio quello della separazione dei compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettante al Segretario Comunale e agli uffici.
3. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

ART. 56 Commissioni concorso

Le commissioni di concorso per l'assunzione di personale sono formate da esperti con i requisiti stabiliti dalla legge e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 57 Responsabilità amministrativa

1. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.
2. Alla precisazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità fissate nel regolamento sul procedimento e nel presente statuto.

CAPO II

UFFICI E PERSONALE

ART. 58 Principi organizzativi

1. L'organizzazione degli uffici del Comune si conforma ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza nei servizi.
2. Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del Comune, al cui vertice è posto il Segretario Comunale e/o il direttore generale.

ART. 59 Uffici

1. Gli uffici sono organizzati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:
 - Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale;
 - articolazione per funzioni omogenee, finali e strumentali;
 - autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione;
 - collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e la loro economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

ART. 60 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, e il direttore e gli organi amministrativi.
2. Il Regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; al Direttore ed ai funzionari responsabili spetta il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.

ART. 61 Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il direttore e il responsabile dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti, nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

ART. 62 Il direttore generale

1. Il Sindaco può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono 15.000 abitanti.
2. In mancanza della stipulazione della convenzione di cui al comma uno, il Sindaco può conferire le funzioni medesime al Segretario comunale.
3. Competono al direttore generale:
 - a) l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
 - b) la sovrintendenza della gestione amministrativa;
 - c) la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
 - d) la collaborazione con la Giunta Comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione;
 - e) le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

ART. 63 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, rilasciando pareri secondo la disciplina dettata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:
 - partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal Sindaco;

ART. 64 Responsabili dei servizi

1. I responsabili dei servizi sono individuati, secondo quanto dispone il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nei soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.
2. Essi vengono nominati e revocati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.
3. Ai responsabili dei servizi è attribuita l'attività gestionale dell'ente, in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni rese e del raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. Spettano ai Responsabili le funzioni previste dall'articolo 107 del D.lgs n.267/2000, specificate in dettaglio dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelle ad essi attribuite dal Sindaco con provvedimento motivato.

ART. 65 Incarichi di direzione

1. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi rimanendo i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

ART. 66 Servizi pubblici comunali e forme di gestione

1. Il Comune può assumere la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse alternative previste dalla legge, favorendo quelle che consentono l'integrazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati.

ART. 67 Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende enti ed istituzioni

1. I rappresentanti del Comune presso aziende, enti ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
2. Con le modalità di cui al comma precedente il Sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla cessazione dalla loro carica.
3. Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

ART. 68 Istituzione

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità di azione rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il Comune.
5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione conformandosi agli indirizzi generali approvati dal Consiglio Comunale.
6. L'amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regolamento comunale.
7. Il Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

ART. 69 Partecipazione a società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società per azioni ed a responsabilità limitata e promuoverne la fondazione.
2. Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni ed a responsabilità limitata sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.

ART. 70 Promozione di forme associative

1. Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con la Comunità Montana e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

ART. 71 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative

1. Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il Sindaco o un Assessore dallo stesso delegato.
2. Il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

TITOLO VI

PATRIMONIO FINANZE E CONTABILITA'

ART. 72 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 73 Amministrazione dei beni comunali

1. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
2. I beni comunali non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali all'erogazione di servizi sono gestiti in modo tale da conseguire un'adeguata redditività.

ART. 74 Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.
3. Il Comune applica le imposte e le tasse tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

ART. 75 Controllo interno

1. Il Comune adotta un sistema di controllo interno, al fine di:
 - Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione medesima al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - valutare le prestazioni del personale cui siano affidate la responsabilità degli uffici e dei servizi;
 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il sistema di controllo interno si avvale degli strumenti del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, del nucleo di valutazione e del controllo strategico, secondo i principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi.

ART. 76 Revisore del Conto

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il Revisore del Conto, scelto in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Il Revisore del Conto non è revocabile, salvo che non adempia al suo incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Revisore del Conto, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
 - collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
 - attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune ed alle risultanze del sistema di controllo di gestione.
5. Il Revisore del Conto adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, gli obblighi, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore del Conto, sono stabiliti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 77 Revisione dello Statuto

1. Ogni revisione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio comunale attraverso il procedimento stabilito dalla legge per la sua approvazione, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto e dell'ultima modifica ed integrazione, a meno che la revisione sia dovuta all'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.
2. Le relative proposte devono essere trasmesse ai consiglieri almeno 30 giorni prima della seduta nella quale verranno esaminate.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non sono decorsi almeno cinque anni dalla deliberazione di reiezione.
4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione del nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

ART. 78 Interpretazione autentica dello Statuto

Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.

ART. 79 Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta regolamenti concernenti materie previste dalla legge e dallo Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I Regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 giorni consecutivi.
3. Il Regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto
4. L'istituzione degli altri Regolamenti previsti dalle Leggi e dallo Statuto dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.

ART. 80 Norma transitoria

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
2. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

ART. 81 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 46 del 17 luglio 1991 e modificato con deliberazioni consiliari n. 59 del 9 ottobre 1991 e n. 36 del 31 maggio 1993.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 01 Autonomia Statutaria	pag.	02
Art. 02 Funzioni e Finalità	pag.	02
Art. 03 Territorio e sede comunale	pag.	03
Art. 04 Stemma e gonfalone	pag.	03
Art. 05 Albo Pretorio	pag.	03
Art. 06 Programmazione e cooperazione	pag.	03
Art. 07 Pari opportunità	pag.	04

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art. 08 Organi politici	pag.	05
-------------------------	------	----

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 09 Consiglio Comunale	pag.	05
Art. 10 Attività del Consiglio Comunale	pag.	05
Art. 11 Prima seduta del Consiglio Comunale	pag.	06
Art. 12 Funzionamento del Consiglio	pag.	06
Art. 13 Convocazione e sedute del Consiglio	pag.	06
Art. 14 Competenze del Consiglio	pag.	06
Art. 15 Linee programmatiche	pag.	07
Art. 16 Doveri dei Consiglieri	pag.	07
Art. 17 Commissioni consiliari	pag.	08
Art. 18 Diritti e doveri dei Consiglieri	pag.	08
Art. 19 Gruppi consiliari	pag.	08
Art.20 Commissioni di indagine		

CAPO II IL SINDACO

Art. 20 Sindaco	pag.	09
Art. 21 Attribuzione di amministrazione	pag.	09
Art. 22 Attribuzioni di vigilanza	pag.	10
Art. 23 Attribuzioni di organizzazione	pag.	10
Art. 24 Attribuzione nei servizi di competenza statale	pag.	10
Art. 25 Vice Sindaco	pag.	11
Art. 26 Deleghe del Sindaco agli Assessori quale Capo dell'Amministrazione	pag.	11
Art. 27 Deleghe del Sindaco quale Ufficiale di Governo	pag.	11
Art. 28 Comunicazione ed efficacia delle deleghe	pag.	11
Art. 29 Mozioni di sfiducia	pag.	11
Art. 30 Dimissioni ed impedimento permanente del Sindaco	pag.	12

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31 Giunta Comunale	pag.	12
Art. 32 Composizione della Giunta	pag.	12
Art. 33 Assessori esterni	pag.	13
Art. 34 Competenza della Giunta	pag.	13
Art. 35 Funzionamento della Giunta	pag.	13

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 36 Astensione obbligatoria	pag.	14
Art. 37 Assistenza e verbalizzazione	pag.	14
Art. 38 Responsabilità	pag.	14

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Art. 39 Organismi di partecipazione	pag.	15
Art. 40 Valorizzazione del libero associazionismo	pag.	15
Art. 41 Consiglio Comunale dei ragazzi	pag.	15
Art. 42 Partecipazione al procedimento amministrativo	pag.	16
Art. 43 Pubblicità degli atti	pag.	16
Art. 44 Diritto di accesso e di informazione	pag.	16

CAPO II
ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

Art. 45 Strumenti di partecipazione	pag.	16
Art. 46 Istanze, petizioni e proposte	pag.	17
Art. 47 Esame delle istanze, delle petizioni e delle proposte	pag.	17
Art. 48 Diritti di iniziativa	pag.	17

CAPO III
CONSULTAZIONI POPOLARI

Art. 49 Consultazione della popolazione	pag.	17
Art. 50 Divieto di consultazione	pag.	18
Art. 51 Referendum comunali	pag.	18

CAPO IV
IL DIFENSORE CIVICO

Art. 52 Difensore civico	pag.	19
Art. 53 Difensore civico intercomunale	pag.	19

**CAPO V
AZIONE POPOLARE**

Art. 54 Azione popolare	pag. 20
-------------------------	---------

TITOLO IV

**CAPO I
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO**

Art. 55 Principi e criteri direttivi	pag. 21
Art. 56 Commissioni concorso	pag. 21
Art. 57 Responsabilità amministrativa	pag. 21

**CAPO II
UFFICI E PERSONALE**

Art. 58 Principi organizzativi	pag. 21
Art. 59 Uffici	pag. 22
Art. 60 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	pag. 22
Art. 61 Diritti e doveri dei dipendenti	pag. 22
Art. 62 Il Direttore Generale	pag. 23
Art. 63 Il Segretario Comunale	pag. 23
Art. 64 Responsabili dei servizi	pag. 23
Art. 65 Incarichi di direzione	pag. 24

**TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI**

Art. 66 Servizi pubblici comunali e forme di gestione	pag. 25
Art. 67 Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende enti ed istituzioni	pag. 25
Art. 68 Istituzione	pag. 25
Art. 69 Partecipazione a società di capitali	pag. 25
Art. 70 Promozione di forme associative	pag. 26
Art. 71 Rappresentanza del Comune presso società di capitali e strutture associative	pag. 26

**TITOLO VI
PATRIMONIO FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 72 Ordinamento	pag.	27
Art. 73 Amministrazione dei beni comunali	pag.	27
Art. 74 Attività finanziaria del Comune	pag.	27
Art. 75 Controllo interno	pag.	27
Art. 76 Revisore del Conto	pag.	28

**TITOLO VII
FUNZIONE NORMATIVA**

Art. 77 Revisione dello Statuto	pag.	29
Art. 78 Interpretazione autentica dello Statuto	pag.	29
Art. 79 Regolamenti	pag.	29
Art. 80 Norma transitoria	pag.	29
Art. 81 Abrogazione	pag.	29